I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3038/78 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1978

che fissa per il 1979 contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per taluni residui e ceneri di rame nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (2), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio, del 25 maggio 1971, che istituisce un regime comune all'esportazione e apre un contingente quantitativo comunitario all'esportazione per alcuni cascami e ceneri di metalli non ferrosi (rame, piombo ed alluminio) (3), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per evitare difficoltà di approvvigionamento per taluni residui e ceneri di rame e per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo, sono stati fissati contingenti quantitativi comunitari all'esportazione con regolamento (CEE) n. 915/78 (4); che questi contingenti valgono fino al 31 dicembre 1978;

considerando che dopo consultazione del comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 risulta necessario mantenere in vigore tali contingenti per il 1979;

considerando che occorre determinare il criterio di ripartizione;

considerando che le disposizioni concernenti il controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (5), si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1979 vengono istituiti i seguenti contingenti quantitativi comunitari all'esportazione:

Numero della tariffa doganale comune	Descrizione delle merci	Quantità (in tonnellate)
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e leghe di rame	21 000
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e leghe di rame	27 000
76.01 B	Cascami e rottami di alluminio	5 600
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	2 250

Articolo 2

I contingenti fissati all'articolo 1 verranno ripartiti secondo il fabbisogno stimato.

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.
(2) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 5.
(4) GU n. L 119 del 3. 5. 1978, pag. 9.
(5) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

Articolo 3

Le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, ottenuti in applicazione del regime di perfezionamento attivo a norma della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (1), sono imputate sulla aliquota dello Stato membro d'esportazione. Tuttavia, potranno essere accordate deroghe, per singoli casi, dietro parere del comitato di gestione, istituito dal regolamento (CEE) n. 1023/70.

Le esportazioni temporanee di prodotti per trasformazione, lavorazione o riparazione in un paese terzo, destinati ad essere reimportati per il consumo nel territorio doganale della Comunità (perfezionamento passivo), sono imputate sulla quota parte dello Stato membro di esportazione.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 223/77 si applica alla circolazione, all'interno della Comunità, dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque entro il 31 dicembre 1979, le misure che devono essere adottate allo scadere del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D.- GENSCHER

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.